

Panico fra i veterinari: sanzione di 100,00 € per ogni comunicazione in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria.

Dal 1° gennaio 2016, sulla base dell'art. 2 del D.M. 1.9.2016, gli iscritti all'Ordine dei Medici Veterinari sono tenuti a trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria (STS) i dati delle ricevute e delle fatture emesse relativi alle spese veterinarie sostenute – e ai rimborsi ottenuti – dai contribuenti nell'anno di imposta; **senza che questi possano opporsi** al trattamento (diversamente da quanto accade per i dati relativi alle spese sanitarie, già in vigore dall'anno precedente).

Per la individuazione della categoria di spese da trasmettere, l'art. 2 del citato D.M. 1.9.2016, fa rinvio al Decreto del Ministero delle Finanze 6 giugno 2001, n. 289 che, all'art. 1, definisce le spese veterinarie detraibili tenendo conto della tipologia degli animali trattati: *“La detrazione d'imposta, prevista, nella misura del 19 per cento (.....) compete in relazione alle spese veterinarie sostenute per la cura di **animali legalmente detenuti** a scopo di compagnia o per la pratica sportiva. (...) non compete, in ogni caso, per le spese veterinarie sostenute per la cura di animali destinati all'allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare e di animali di qualunque specie allevati o detenuti nell'esercizio di attività commerciali o agricole né in relazione ad animali utilizzati in attività illecite”*. Esiste, quindi, un collegamento diretto tra spese detraibili dal contribuente e dati da inviare a cura del veterinario, confermato dal fatto che il Sistema Tessera Sanitaria, una volta ricevuti i predetti dati, li comunicherà all'Agenzia delle Entrate per l'inserimento nella c.d. dichiarazione precompilata.

La violazione dell'adempimento previsto a carico dei medici veterinari, iscritti nell'omonimo albo professionale, comporta, in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati, una sanzione di 100,00 € per ogni comunicazione: senza possibilità di cumulo giuridico, e con un massimale di 50.000,00 € per ciascun anno solare, ridotto a 20.000,00 €, in caso di comunicazione correttiva entro 60 giorni dalla scadenza del termine. La sanzione non si applica se la comunicazione correttiva è inviata entro 5 giorni (dal medesimo termine) e, solo per il primo anno di entrata in vigore della norma, nel caso di “lieve tardività” della trasmissione, oppure qualora l'errore non determini una indebita detrazione d'imposta.

Come già accaduto in precedenza, anche in questa occasione il Legislatore ha emanato una norma che impone ai destinatari della stessa di attivarsi, con non trascurabili oneri e dispendio di tempo ed energie, per recuperare i dati dalle scritture contabili pregresse. Ma non è tutto: il problema che ha generato il maggior panico tra i veterinari è soprattutto la difficoltà di individuare con certezza quali siano gli “animali *“legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva”*”.

L'espressione atecnica *“legalmente detenuti”* evoca un concetto più volte espresso dalla normativa che disciplina specificatamente gli animali c.d. “da affezione” o “da compagnia”. E così: la Legge quadro in materia (L. 281/1991) utilizza indifferentemente i termini giuridici di “proprietà, possesso o detenzione”; l'Accordo tra Ministero della Salute ed Enti territoriali del 24.1.2013 prevede, oltre alla istituzione e implementazione di un'anagrafe degli “animali d'affezione”, l'obbligo (e, talora, l'onere) per il “*proprietario o il detentore*” di provvedere “*a far identificare e registrare l'animale*”; precisando che la identificazione,

che consente di ricondurre l'animale al proprietario o detentore, può essere effettuata tramite *microchip* - cui deve seguire la registrazione nelle anagrafi regionali - o con "marcatore" (cfr. Regolamento UE 576/2013 "*sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia*").

L'espressione sembra fare riferimento, dunque, più che a concetti giuridici, alla opportunità di ricondurre l'animale sotto la responsabilità di un determinato cittadino, anche non proprietario. Ciò significa che, in questo contesto, proprietario e detentore vengono parificati, anche se, solo il proprietario acquisisce l'animale sulla base di un "valido" titolo, mentre il detentore è colui che, anche in assenza di titolo, provvede a far identificare e registrare l'animale diventando, di conseguenza, responsabile. Entrambi, però, ai fini della norma, lo detengono legalmente e se, di solito, i due soggetti corrisponderanno, per la detraibilità della spesa, la proprietà non è condizione necessaria, dato che "*la detrazione spetta al soggetto che ha sostenuto la spesa anche se non proprietario dell'animale*" (cfr. C.A.E. 55/2001).

Insomma, ai fini dell'invio dei dati al STS da parte dei veterinari, sembra prevalere il sostenimento della spesa a carico di un determinato contribuente per la cura dell'animale rispetto al titolo in base al quale lo detiene: sempre che l'animale rientri nella tipologia di quelli che consentono la detrazione. In proposito, si può fare riferimento all'art. 1 del D.P.C.M. 28.2.2003, che definisce "*a) "animale da compagnia": ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi o alimentari ...*", tra cui cani, gatti e furetti; e si possono considerare anche le spese veterinarie relative agli animali detenuti per la pratica sportiva se non compresi tra quelli per cui la detrazione non è ammessa (ad es., gli animali da allevamento di cui sopra).

Da quanto sopra descritto, emerge che la normativa si presenta piuttosto farraginoso, per cui può indurre il soggetto obbligato a commettere degli errori nella trasmissione dei dati, con il rischio che l'Agenzia delle Entrate contesti la violazione della trasmissione di dati relativi a spese veterinarie non detraibili; e irroghe le conseguenti (pesanti) sanzioni. Una modalità per tutelarsi però, forse, c'è, e può essere mutuata dal comportamento che i medici hanno già adottato facendosi rilasciare, dal contribuente che intenda opporsi all'invio dei suoi dati (le spese sanitarie) al STS, apposita dichiarazione. Analogamente, i medici veterinari potrebbero far inserire nel corpo della fattura una dichiarazione del contribuente intestatario che documenti la sua legale detenzione dell'animale a scopo di compagnia o per la pratica sportiva.

Esempio: "*L'intestatario della presente fattura, sotto la sua responsabilità e a tutti i fini consentiti dalla legge dichiara che l'animale oggetto delle prestazioni veterinarie descritte in fattura è da lui legalmente detenuto a scopo di compagnia o per la pratica sportiva*".

Francesca e Giuliano Ravasio*

Presidente Commissione per la Digitalizzazione delle Procedure Amministrative dell'ODCEC Udine

Promotori dell'Associazione PROdigitale.org

Già pubblicato su mysolutionpost.it il 15 novembre 2016.